

STUDIO ASSOCIATO

Rag. Franco Peruzzi
CONSULENTE DEL LAVORO

Dott. Franca Peruzzi
CONSULENTE DEL LAVORO

Rag. Giovanni Peruzzi
CONSULENTE DEL LAVORO

Dott. Raffaele Triggiani
COMMERCIALISTA-REVISORE LEGALE

Dott. Fulvia Peruzzi

Empoli, 10/09/2025

A tutte le Aziende
loro sedi

Circolare Flash n. 9

Oggetto: Trasferte urbane e rimborsi spesa per trasferte Estero

Facciamo riferimento alle nostre precedenti circolari e più specificatamente alla n°1 del 16/01/2025 riguardo alla disciplina delle trasferte urbane e a quella delle trasferte extra-comunali e le relative novità introdotte dalle nuove norme, in tema di documentazione e tracciabilità dei rimborsi spese.

[Decreto Legge 17 giugno 2025, n. 84](#) - Legge 30 luglio 2025, n. 108 [Agenzia delle Entrate – Risposta a interpello 10 luglio 2025, n. 188](#)

L'articolo 1 del D.L. 17 giugno 2025, n. 84 (convertito con modificazioni dalla L. 30 luglio 2025, n. 108), interviene nuovamente sull'articolo 51, comma 5, del Testo Unico delle Imposte sui Redditi (TUIR), apportando modifiche alla disciplina dei rimborsi spese per le trasferte. Dopo i cambiamenti introdotti con la Legge di Bilancio 2025, il legislatore torna sui suoi passi, **circoscrivendo l'obbligo di tracciabilità delle spese di trasferta ai soli rimborsi sostenuti nel territorio nazionale, con effetti retroattivi dal 1° gennaio 2025. Di conseguenza, i rimborsi per vitto, alloggio, viaggio e trasporto relativi a trasferte all'estero sono esenti da tassazione anche se pagati in contanti, superando le precedenti disposizioni della Legge di Bilancio 2025 che imponevano la tracciabilità universale.** Questa cruciale rettifica, inserita nel Decreto Legge 84/2025 e prontamente spiegata dall'Agenzia delle Entrate con l'interpello n. 188/2025, offre maggiore flessibilità a dipendenti e imprese per le missioni internazionali.

L'introduzione della tracciabilità universale

La Legge di Bilancio 2025 ha segnato una svolta introducendo un nuovo obbligo di tracciabilità per le spese di trasferta. In base a questa normativa, i rimborsi delle spese per vitto, alloggio, viaggio e trasporto effettuati tramite autoservizi pubblici non di linea (come i taxi) non avrebbero concorso a formare il reddito del dipendente solo se pagati con strumenti tracciabili, quali versamenti bancari o postali, carte di credito, bancomat, carte prepagate o app di pagamento. Un requisito analogo era stato stabilito ai fini della deducibilità di tali rimborsi dal reddito d'impresa.

La formulazione iniziale di questa norma non prevedeva confini territoriali, implicando che la tracciabilità dovesse essere applicata sia per le spese sostenute in Italia che all'estero. **Questa impostazione aveva sollevato dubbi e problemi applicativi, specialmente considerando le difficoltà nell'utilizzo di sistemi di pagamento tracciabili in alcuni Paesi esteri.**

La svolta del Decreto Fiscale 84/2025: tracciabilità solo in Italia

Per rispondere a queste criticità, l'articolo 1 del D.L. 17 giugno 2025, n. 84 (convertito con modificazioni dalla L. 30 luglio 2025, n. 108), ha modificato l'articolo 51, comma 5, del Testo Unico delle Imposte sui Redditi (TUIR). La novità più rilevante è la limitazione dell'obbligo di tracciabilità alle sole spese di trasferta sostenute nel territorio nazionale. **Ciò significa che, a seguito di questa correzione legislativa, i rimborsi delle spese per trasferte fuori dall'Italia sono sempre esenti da imposizione fiscale anche se pagate in contanti. Questa semplificazione è stata estesa anche ai fini della deducibilità di tali spese per il reddito d'impresa, tramite una modifica all'articolo 95 del TUIR., resta sottointeso, che i rimborsi e trasferte debbono essere documentati.**

L'esenzione dei rimborsi di trasporto nel territorio comunale

Un'altra novità, **passata quasi inosservata**, riguarda le trasferte **all'interno del territorio comunale**. Il D.L. 84/2025 modifica la dicitura dell'ultimo periodo del comma 5, sostituendo la frase **"comprovate da documenti provenienti dal vettore"** con **"comprovate e documentate"**. Questo aggiornamento tecnico amplia l'ambito dell'esenzione. Fino ad ora, l'unica prova valida era il titolo di viaggio rilasciato dal vettore (es. biglietto del bus, ricevuta del taxi). Con la nuova formulazione, qualsiasi prova documentale ritenuta idonea, come una ricevuta o uno scontrino, è potenzialmente sufficiente a giustificare il rimborso esente, allineando la disciplina delle trasferte urbane a quella delle trasferte extra- comunali, **tra queste i rimborsi chilometrici ai dipendenti, che per ragioni di servizio utilizzano la propria auto, anche all'interno del Comune del luogo di lavoro**, ovviamente con documentazione attestante tale rimborso, come è stato fatto sino ad adesso per le trasferte fuori del Comune, ovvero una scheda compilata dal dipendente, con indicazione del veicolo utilizzato, la relativa tariffa chilometrica, oggetto del tragitto e numero di chilometri percorsi, debitamente firmata.

Studio Associato Peruzzi e Triggiani